

# La tutela delle bellezze panoramiche

La nuova legge sulla tutela delle bellezze naturali, benchè nella lettera apparentemente si limiti a modificare alcuni punti sostanziali della precedente e a perfezionare la strumentalità dell'organismo giuridico, implica una completa revisione dei postulati iniziali e una nuova definizione dei principî generali che rendono necessaria, anche e soprattutto da un punto di vista culturale ed educativo, la tutela del paesaggio italiano ed il massimo potenziamento della sua bellezza: poichè riteniamo che la bellezza della nostra terra non sia soltanto una grazia divina o una fortunata conseguenza del clima, ma un dato essenziale della nostra antichissima civiltà; una condizione essenziale e non certo fortuita dell'inestinguibile spiritualità della nostra gente.

La strettissima correlazione esistente tra i motivi ideali della tutela del patrimonio artistico e quelli della tutela delle bellezze naturali non è così ovvia come potrebbero pensare quanti, in una generica idea del *bello*, risolvono con uguale inesattezza i problemi di *bello artistico* e *bello naturale*, giungendo poi a quella peggior confusione che consiste nell'assumere la natura come unità di misura dell'arte, che viene così retrocessa a rappresentazione oggettiva e controllabile della realtà esterna.

Che quell'unità di misura non sia poi così certa e costante - e che anzi il rapporto tra bello artistico e bellezze naturali sia proprio l'inverso di quello comunemente accettato - è dimostrato dal fatto che la nostra riflessione intorno al bello di natura - ove sia realmente riflessione e non commozione elementare e irragionata, irriducibile alla cultura - non può prescindere da esperienze artistiche, figurative o letterarie che siano; ed è significativo che persino la gente più indotta,

di fronte ad un imponente spettacolo naturale, sia tratta ad esclamare che « pare un quadro », quasi animando e personalizzando l'oggetto dell'emozione con l'intervento immaginario di un'emozione e di una volontà artistica.

Se infatti, dopo la prima commozione suscitata nell'animo dalla contemplazione della natura, noi ci adoperiamo a superare quella calda passionale adesione, a definirla con parole, a giustificarla di fronte alla nostra coscienza, a immetterla duramente nel nostro animo come esperienza compiuta, a farne un dato positivo che accresca la nostra educazione e la nostra cultura, se insomma noi ci impegnamo a spiegare a noi stessi il mistero di quella rivelazione e il senso di quell'improvviso incontro con la natura che ci circonda, la nostra mente compie un lavoro non sostanzialmente dissimile da quello dell'artista, che dalla propria emozione iniziale deduce e fissa nell'opera d'arte uno stato d'animo, anzi un dato di conoscenza, valido come espressione concreta e storicamente legittima della propria umanità. Bisogna dunque riconoscere che quel processo di chiarificazione - che ogni uomo ha il dovere di compiere se non voglia vivere di istinti incontrollati - non si applica al paesaggio come oggetto, ma a noi stessi come soggetto della commozione iniziale. Se così non fosse, quel processo di chiarificazione si esaurirebbe in una descrizione oggettiva, in valutazioni di distanze, in calcoli trigonometrici, in riflessioni scientifiche sugli effetti ottici della luce o sulla densità dell'atmosfera: l'espressione grafica di una siffatta analisi sarebbe, nella migliore delle ipotesi, una carta topografica.

La constatazione della capacità educativa della contemplazione della natura

e dell'interesse prevalentemente culturale che ci sollecita continuamente all'intelligenza delle bellezze naturali è sufficiente a giustificare da parte dello Stato in genere e del Ministero dell'Educazione Nazionale in ispecie un'organica attività di tutela delle bellezze paesistiche: attività di tutela che non sarebbe ugualmente giustificata, di fronte agli scopi essenzialmente educativi di una politica totalitaria, qualora le bellezze della natura non rappresentassero che un'attrattiva turistica o un oggetto di facili e inconcludenti commozioni. Anche in questo settore, dunque, la nuova legge fascista si propone di educare attraverso la tutela; e corrisponde pertanto, non soltanto a determinate esigenze di carattere pratico, ma ad una nuova e concreta interpretazione della natura in rapporto all'educazione umana.

\* \* \*

Principio fondamentale della nuova interpretazione è l'impossibilità di contrapporre l'immobilità della natura al divenire della storia; di individuare nella natura una realtà misteriosa e tuttavia palese, irrelativa alle necessità quotidiane dell'esistenza, di assumerla come rivelazione, insomma, senza ammettere possibilità di contatto con la nostra realtà umana. Siamo abbastanza orgogliosi per rifiutare alla nostra fatica umana il conforto di un paradiso terrestre; ma anche abbastanza fiduciosi nel contenuto morale della nostra vita e del nostro lavoro, per riconoscerlo in continuo contatto con la natura, e cioè con le sue più antiche, originarie giustificazioni; e per credere che da quel continuo contatto si esprima un puro valore spirituale, che non è arbitrio estetico qualificare col nome di « bellezza ».

Il primo concetto tradizionale che una siffatta interpretazione viene a definire su

di un nuovo piano è quello di « tutela »; che, non applicandosi più ad un dato storico fisso e con valore documentario finito, ma ad una interpretazione storicamente in atto della realtà, non potrà più coincidere con il concetto di « conservazione ». È chiaro infatti che l'interesse per il paesaggio non potrebbe neppure esistere se non esistesse un continuo rapporto tra il paesaggio e l'attività dell'uomo; prescindere da questo rapporto, per ristabilire il vecchio contrapposto di civiltà e natura, significherebbe sottrarre definitivamente le bellezze naturali ad ogni possibilità di comprensione umana e di valutazione: poichè è impossibile pensare un paesaggio — ove non si tratti di zone impervie e disabitate — che non abbia lentamente subito l'azione dell'operosità umana, fino a modificarsi talvolta nelle linee fondamentali della sua struttura. E chi vorrà negare che l'operosità umana, la coltivazione della terra come l'architettura, la bonifica delle zone malsane come la deviazione dei corsi d'acqua e l'apertura di strade, non sia anch'essa una forma ben definitiva di quel rapporto tra la natura e l'uomo, senza il quale neppure potremmo avvertire come « bellezza » e cioè come fatto spirituale, la presenza della realtà?

Dobbiamo dunque distinguere subito il « culto della natura », che si esprime di preferenza nell'arte e nella poesia, da quel più vasto e comprensivo rapporto tra uomo e natura, che si esplica attivamente in ogni forma del lavoro umano; riconoscere che tra il primo e il secondo termine corre una relazione di specie a genere e che, per conseguenza, il primo, che pur sembra più direttamente giustificativo di fronte a un'azione di tutela paesistica, non può essere pensato se non nell'orbita del secondo; affermare che infine, qualificandosi il secondo termine in rapporto al carattere storico e dunque perennemente mutevole di un'interpreta-

zione umana della realtà, anche il primo dovrà corrispondere alle esigenze ideali e pratiche del nostro tempo.

Non è dunque il paesaggio in astratto, scenario immobile del dramma umano perennemente vario, che noi ci proponiamo di tutelare, ma il paesaggio del nostro tempo, quello col quale viviamo in continuo rapporto, quello nel quale riconosciamo un dato tangibile della nostra fede religiosa e una condizione inevitabile della nostra vita, quello infine che media, quasi riducendola a un denominatore comune la coesistenza degli uomini sulla terra e compone costantemente nel nostro pensiero l'immagine onnipresente di una realtà che ci supera, ci comprende e ci giustifica. Nè possiamo dimenticare, infine, che l'ammirazione dell'uomo per la natura ha inizi religiosi, e dunque sostanzialmente conoscitivi, come volontà di avvicinarsi al creatore attraverso il creato, come misteriosa e tuttavia reale congiunzione del mondo finito e di una realtà trascendente. Questo principio non si è smarrito con il progredire dei tempi e l'allargarsi delle esperienze: tant'è vero che ogni rinnovamento del pensiero si è iniziato postulando imperativamente una nuova concezione della realtà: l'unica che, nel fervore dell'iniziazione, paresse veramente conclusiva ed esplicativa, dopo la confutazione dei « pregiudizi » delle generazioni precedenti.

Anche l'ultimo grande movimento di idee si è iniziato proclamando la necessità di un « ritorno alla natura »; la pittura e la poesia del primo Romanticismo sono profondamente permeate di quel « culto della natura », ch'ebbe in Gian Giacomo Rousseau il suo primo apostolo; nelle varie culture nazionali europee quell'idea ebbe svolgimenti diversi che vanno dal « *Naturgeföhle* » degli *Stürmer und Dränger* tedeschi al misticismo naturalistico dei preraffaelliti e del Ruskin: pure, alla base di quelle varie interpretazioni rima-

ne sempre, fondamentale, l'idea della capacità di rigenerazione e di purificazione della natura sull'anima umana.

\* \* \*

Non è dubbio che il naturalismo romantico abbia contribuito a prendere più esatta coscienza del valore educativo del paesaggio, della sua azione consolatrice e chiarificatrice sull'anima umana; si deve tuttavia al Romanticismo ottocentesco la maggior parte delle idee ancor oggi diffuse intorno al paesaggio; ed è questo un limite che occorre superare se si vuole che la nostra interpretazione del rapporto tra l'uomo e la natura corrisponda concretamente alla sensibilità e alla cultura del nostro tempo, così da consolidare il contatto di sentimento con una consapevolezza che ci permetta di superare in una lucida intelligenza il dato iniziale dell'emozione.

Tutta la letteratura e gran parte della pittura del periodo romantico ci consegnano l'immagine di una natura elementare e selvaggia, non guasta dalla mano dell'uomo, non inquinata dal fiato corrotto delle città, veramente rigeneratrice per l'anima stanca dalle delusioni dei contatti umani, dalle passioni infelici, dalle ambizioni impossibili. L'idea del paesaggio rimaneva così strettamente relativa ad un determinato ordine di sentimenti, a loro volta dipendenti da una concezione pessimistica della vita: ciò che necessariamente la limitava contrapponendola, invece di collegarla, ai dati della vita pratica: la natura, insomma, non era più una condizione essenziale della vita e del lavoro umani, ma una possibilità di evasione alla stessa legge morale della coesistenza e del lavoro, il polo opposto della civiltà. L'antitesi si faceva poi anche più acuta per il divulgarsi delle dottrine positivistiche, per il nuovo mito del progresso meccanico, per l'accentramento sempre più intenso

dell'economia industriale; al polo opposto della natura, la civiltà esalta la forza creativa dell'intelligenza, come se l'intelligenza non fosse in ultima analisi intelligenza della realtà, umiltà nel conoscere, capacità di osservare; e lo stesso urbanesimo, benchè dipenda da più complesse ragioni sociali, è infine un documento dell'interrompersi di ogni comunicazione *attiva* tra uomo e natura. Quest'ultima finisce per assumere un senso « poetico » astratto: nasce il mito del « pittoresco »; il sentimentalismo invadente esaurisce le fonti vive del sentimento; l'amore della natura diventa una passività, e non un'attività, dello spirito.

Sul concetto di « pittoresco », ormai fortunatamente bandito persino dalla terminologia più divulgata, è necessario un chiarimento. L'accennato collegamento romantico dell'idea di natura a un determinato ordine di sentimenti pessimistici conduceva necessariamente a creare una psicologia del paesaggio. « Le paysage — scriveva Chateaubriand nel 1797 — a sa partie morale ed intellectuelle comme le portrait »; la scuola paesistica francese dell'Ottocento contiene innumerevoli documenti di questa interpretazione psicologica; Amiel concluderà affermando che « un paysage est un état d'âme ». Perchè l'emozione sia più intensa, occorre che ogni elemento della veduta agisca come un attore nella rappresentazione drammatica; che la singolarità degli effetti di luce concorra a puntualizzare il momento emotivo: che infine la visione sia centrata e raccolta piuttosto che panoramica e aperta. Nell'unità dell'emozione ogni elemento smarrisce, in una funzione pittorica, il senso della sua presenza reale; dalla degenerazione di questo sano principio pittorico nasce il « pittoresco »: Ruskin spenderà molte parole per dimostrare che un mulino abbandonato e in rovina è infinitamente più poetico e pittoresco di un mulino in efficienza, i ruderi di un'abba-

zia più suggestivi di un'abbazia ben conservata. Si ritornava così verso il gusto barocco delle rovine; e del paesaggio settecentesco permangono, nelle vedute dell'Ottocento, non pochi elementi prospettici: giuochi di schermi e di quinte, riscontri d'ombre e di luce violentemente contrapposti, concorrere di direttrici lineari al più intenso accento compositivo. Il « punto di vista » coincideva insomma col punto dell'emozione più intensa.

Basta una facile indagine storica per rintracciare, nel primo isolarsi di un genere « paesaggio » in pittura, l'origine di questa concezione unilaterale e particolaristica; ed è infatti innegabile che non si sarebbe potuto isolare un « genere » paesaggio senza l'intervento di quell'interesse naturalistico indiretto e mediato che, nel Barocco, si associava e si contrapponeva ad un tempo, alla retorica del monumentale, così come ad un tempo si contrappongono e si associano, in un'unica giustificazione storica, le fasi letterarie di Marinismo ed Arcadia.

Ma se noi risaliamo, con la nostra indagine, al di là del primo determinarsi di quella distinzione di « generi » pittorici, la visione paesistica del Quattrocento e del Cinquecento ci appare intimamente collegata a un interesse umano; il paesaggio è sfondo lontano e sembra talvolta ridursi a una funzione complementare e secondaria; eppure, in quella sua apparente subordinazione alla composizione figurata, mantiene un valore di partecipazione alla vicenda umana, un senso schietto di realtà che il rigore stilistico non diminuisce e che non potremo ritrovare nei paesaggi del naturalismo barocco e romantico.

Guardiamo i fondi di paese degli affreschi del *Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti: sono campi fertili e ben lavorati, percorsi da strade e disseminati di case, la veduta aperta fino all'ultimo orizzonte discopre, senza timo-

re di disperdere il centro dell'emozione, tutto un largo fluire di ritmi lineari e di zone cromatiche. Nessuna categoria di sentimento, nessun amore premeditato dell'idillico e dell'orrido, è nel fondo del *Battesimo* di Piero della Francesca; largamente panoramica è la veduta paesistica nei fondi, pur così costruttivi e architettonici, di Perugino e di Raffaello. Nè con questi paragoni io intendo pronunciare giudizi di qualità ed esaltare la pittura di composizione su quella di paesaggio; ma ho soltanto voluto dimostrare, contrariamente alle esteriori apparenze, che l'interesse per la natura si restringe, invece di dilatarsi, allorchè nasce una pittura esclusivamente paesistica e ad una determinata categoria di sentimenti si dà il nome, sempre concettualmente inconcludente ed evasivo, di «naturalismo». È infatti il «naturalismo» che porta la natura al di là del tempo, nel mito, le dà un senso astrattamente moralistico, la riduce a paradigma, la sottrae a ogni contatto umano.

Se ne deduce che il paesaggio da tutelare non è soltanto quello che ci offre la natura indomita e vergine nelle solitudini alpestri o negli illimitati orizzonti marini, ma è tutto il paesaggio d'Italia, con i segni del lavoro umano, con le sue reti di strade, con i suoi paesi, le sue opere di bonifica e di sfruttamento agricolo o industriale, con le sue zone apriche o deserte, con la sua montagna e il suo mare. Ogni limitazione in quest'opera di tutela sarebbe, più che un errore, un disconoscimento irrimediabile dell'altissimo valore educativo che la presenza costante della natura assume nella moralità stessa del lavoro umano.

\* \* \*

A necessario complemento di questa affermazione dell'illimitata estensione dell'oggetto della tutela paesistica ricordo

subito quanto ho dichiarato circa l'impossibilità di far coincidere il concetto di tutela e quello di conservazione: nessuno può ragionevolmente proporsi di conservare inalterato l'aspetto del paesaggio italiano, d'interrompere ad un tratto quel processo di modificazione che dura da secoli, nè di ristabilire un determinato momento di quello sviluppo ed assumerlo come definitivo per l'eternità. Un'azione sistematica di tutela deve invece individuare la legge interna di quel processo di modificazione ed evitare le deviazioni arbitrarie; deve cioè ricomporre il percorso di una tradizione di vita e di lavoro e determinare in modo preciso il rapporto tra quella tradizione e le esigenze presenti.

Un principio molto diffuso che, coerentemente ai precedenti enunciati, deve essere subito confutato ed eliminato è quello del «mimetismo» o dell'«occultamento»: si costruiscano pure, anche in zone paesisticamente importanti, ville, alberghi o abitazioni rurali, ma a condizione che non si vedano, che si appiattino ben defilati dietro un crinale o nel fondo di una valle o nel folto degli alberi, che la loro sommità non emerga da certi prestabiliti orizzonti, che il colore dei muri si confonda con il verde della vegetazione o con il bruno del terreno. Queste, a mio parere, possono essere norme utilissime per la difesa antiaerea; ma, applicate sistematicamente al paesaggio, sono, più che un errore di gusto, un errore morale. Sono un errore morale, perchè implicano una completa sfiducia nell'architettura moderna; le prescrivono limiti di forma e colore senza tenere conto delle sue esigenze stilistiche: senza tenere conto soprattutto, che un edificio, se sia opera d'arte, risolve in accordo ai propri ritmi di forme tutti i temi ambientali e pertanto non può in nessun caso contraddire al complesso paesistico nel quale s'inscrive. A rendere anche più assurdo ogni

precetto di correlazione « mimetica » tra architettura e paesaggio concorre il particolare orientamento stilistico dell'architettura contemporanea; che, con la prevalenza delle linee orizzontali, la libera distribuzione e la varia qualificazione degli spazi, la frequenza delle superfici vetrate, la leggerezza delle strutture funzionali ed, insomma, per la sua pluralità e variabilità di moduli spaziali e compositivi non può sottrarsi a una intima partecipazione agli spazi circostanti e deve necessariamente realizzare con il paese un agile, complesso rapporto di valori compositivi e cromatici.

Il problema del rapporto architettura-paese ci porta per continuità logica al rapporto più ampio di tutela paesistica ed urbanistica. Senza entrare nel cuore di un problema che del resto è già stato diffusamente trattato sulle pagine di questa rivista, mi limiterò ad affermare che il rapporto tra una sistemazione urbanistica e il paesaggio è analogo, in forza della correlazione esistente tra il singolo edificio e il complesso urbano, al rapporto esistente tra un monumento e lo spazio paesistico che lo circonda. Non è dubbio che l'ambiente paesistico circostante a un'opera d'arte, per la coerenza stessa determinata dai ritmi formali dell'architettura, vale come elemento figurativo, si giustifica come momento necessario del processo espressivo dell'artista: come tale, deve essere sottoposto alle stesse norme di tutela con le quali si provvede alla conservazione e al giusto inquadramento storico del monumento. È questo un altro punto d'incontro, non certo fortuito tra la tutela del patrimonio artistico e quella delle bellezze naturali.

È invece un concetto del tutto nuovo quello dei piani regolatori paesistici, i quali appunto prevedono una tutela non più statica e conservativa, ma affiancata al naturale processo di mutamento e di sviluppo del paesaggio: uno stesso prin-

cipio di organicità e di razionalità, inteso come aderenza alle esigenze del lavoro e della vita sociale, regola così lo sviluppo dei centri urbani e della campagna. S'intende facilmente come questo parallelismo del problema urbanistico e del problema paesistico situi su di uno stesso piano l'architettura urbana e quella rurale, pur mantenendo a ciascuna di esse la propria autonomia e la propria particolare aderenza alle esigenze pratiche cui devono corrispondere: cui anzi l'architettura rurale, priva di ambizioni decorative, corrisponde di solito assai più prontamente e felicemente che non l'architettura urbana. Ed è bene precisare subito che, anche in questo campo, la nostra azione non mira tanto a conservare una determinata tradizione formale, che ricondurrebbe fatalmente al più abusato folklore, quanto a mantenere una tradizionale moralità del costruire; nessuno vorrà sostenere che l'architettura rurale abbia qualità artistiche determinate e precisi caratteri stilistici, ma proprio per quel suo onesto aderire alle necessità del lavoro, per quel senso di antica manualità che conserva nell'elementarità dei fatti costruttivi, essa mantiene un significato arcaico e patriarcale, una purezza di parole costruttive, un'antica sapienza di vita. Nè, infine, anche da un punto di vista rigorosamente architettonico sono da considerarsi inutili, vuote di contenuto e artisticamente insignificanti forme costruttive che sono state elaborate nei secoli per aderire al lavoro dei campi, ch'è tipicamente italiano, e a un modo di esistenza che dai tempi più remoti il modo d'esistenza della gente d'Italia.

Questa nuova concezione delle bellezze naturali e della loro importanza nel patrimonio ideale della Nazione portava a porre due corollari: primo, che tutto il lavoro della Nazione si svolge in relazione con il dato di natura che ci proponiamo di tutelare; secondo, che tutta la

Nazione è interessata a quest'opera di difesa di un patrimonio comune. Ecco perchè, con la nuova legge, tutti i rappresentanti degli Enti comunque interessati alla tutela del paesaggio sono stati chiamati a far parte delle Commissioni locali per il paesaggio, ed ogni cittadino può farsi promotore di un'azione legale intesa alla tutela di una zona paesisticamente importante. Può sembrare molto strano che lo Stato, arbitro supremo in questioni di pubblico interesse, chiami a far parte delle Commissioni locali proprio i rappresentanti di quegli Enti, la cui normale attività è molto spesso intralciata dai vincoli della tutela paesistica: tengo dunque a chiarire nel modo più esplicito che con questo provvedimento il legislatore non ha minimamente inteso attenuare la forza della legge, ma stabilire il principio che la tutela delle bellezze naturali non si esplica attraverso la limitazione o la costrizione delle esigenze della vita presente, ma attraverso il lavoro umano: e credo di non errare affermando che questo della tutela di un interesse pubblico attraverso il lavoro stesso delle masse è un concetto tipicamente fascista, che per la prima volta trova espressione precisa in una legge dello Stato.

NOTA. - Per puntualizzare maggiormente il contenuto della nuova legge di tutela paesistica, alla quale si accenna nel testo, si riportano le seguenti considerazioni, atte a dare contezza del complesso meccanismo escogitato perchè la tutela risultasse efficace e perchè non costituisse un gravame eccessivo per gli interessati.

In sostanza, la nuova legge non altera profondamente i principî generali consacrati nella precedente legge di tutela paesistica dell'11 giugno 1922, n.º 778; tuttavia rappresenta un notevole progresso, sia perchè provvede in modo più efficace e più compiuto alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche sia perchè, tenendo debito conto delle legittime aspirazioni degli interessati, fissa una procedura rigorosa, che garantisce l'applicazione della legge stessa nei soli casi in cui le bellezze naturali o panoramiche siano di notevole interesse pubblico.

Non intendo forzare il testo della legge con troppo sottili interpretazioni, ma soltanto illustrarne lo spirito e dichiararne i motivi ideali, affermando che questa legge corrisponde a un'esigenza generale e non meno viva nelle classi lavoratrici e rurali che nelle classi colte: poichè definire un valore di « bellezza » e individuare una sorgente di educazione e di cultura nello spettacolo della natura animata dal lavoro umano significa porre in modo del tutto nuovo, ed in senso nettamente attivistico, quel rapporto tra civiltà e natura che era stato praticamente annullato nell'opposizione antitetica dei termini. Nessun principio aridamente naturalistico, come nessun estetismo gratuito, è alla base di questa azione di tutela delle bellezze naturali; ma la coscienza di una spiritualità nuova, insofferente di limiti e di categorie, ugualmente sensibile di fronte al dato dell'intelligenza e a quello del lavoro manuale: poichè l'uno e l'altra racchiudono un contenuto ideale, ugualmente significativo e necessario per la definizione del piano storico, sul quale viviamo.

MARINO LAZZARI.

La nuova legge stabilisce, difatti, che gli elenchi delle cose e delle località da assoggettare al vincolo paesistico debbono essere compilati da apposite Commissioni, istituite in ogni Provincia, di cui, oltre il Presidente, nominato dal Ministero dell'Educazione Nazionale, e del R. Soprintendente ai Monumenti, fanno parte il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo, i Podestà dei Comuni interessati e i rappresentanti delle categorie interessate. Il Presidente della Commissione, inoltre, ha facoltà di aggregare, di volta in volta, a seconda della natura delle cose e delle località, degli esperti in geologia, o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti.

Si evita così il pericolo che la proprietà privata sia colpita dal rigore della legge di tutela paesistica, non già per un reale notevole inte-

resse pubblico, ma per un semplice eccesso di zelo dei funzionari preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche o per una sopravvalutazione arbitraria dell'importanza di una bellezza naturale o panoramica.

Rimane però fermo il principio, già consacrato nella legge del 1922, che qualunque proprietà può essere sottoposta a vincoli e quindi a limitazioni quando l'esercizio delle normali facoltà del proprietario possa riuscire pregiudizievole al godimento di una bellezza, naturale o panoramica, da parte della collettività.

Se però la nuova legge assicura alla proprietà privata, mediante la rappresentanza degli interessati in seno alle Commissioni provinciali, la possibilità di prevenire eventuali abusi da parte dell'Amministrazione, in verità la funzione dei rappresentanti degli interessati in seno a quelle Commissioni è di natura ben diversa, perchè uno dei principî più profondamente innovatori della nuova legge è la collaborazione dell'amministrazione con gli interessati per la tutela di quelle bellezze naturali e panoramiche che costituiscono il nostro meraviglioso patrimonio di bellezza, immensamente caro al cuore di ogni italiano e perciò agli stessi interessati.

Anzi non soltanto quelli che abbiano comunque un interesse, ma praticamente qualunque cittadino, secondo la nuova legge, ha il diritto di intervenire, e quindi di collaborare con lo Stato per la difesa della bellezza del sacro volto della Patria. È necessario solo che le sue osservazioni siano assennate, i suoi rilievi fondati e che le sue proposte siano degne di essere prese in considerazione. Ecco perchè tutte le osservazioni o proposte che provengano da persone che non siano comunque direttamente o indirettamente interessate devono essere presentate a mezzo delle rispettive organizzazioni sindacali locali, che a loro volta le trasmetteranno al Ministero a mezzo delle competenti Soprintendenze.

Ma se la rappresentanza degli interessati nelle Commissioni provinciali rappresenta una conquista, anzi una grande conquista per la proprietà privata, perchè secondo il nuovo sistema previsto dalla legge, ormai nessun grave abuso sarà possibile commettere dall'Amministrazione, anche la possibilità di un parziale contributo a favore dei proprietari in certi casi eccezionali, prevista dall'art. 16 della nuova legge, rappresenta per la proprietà privata, e specialmente per la proprietà edilizia, un'altra grande conquista. Importantissima perchè suscettibile di ulteriori sviluppi qualora, in seguito, vincendo delle difficoltà di ordine giuridico, si

riuscirà a estendere — come era stato propugnato — nel campo della proprietà privata il principio della mutualità corporativa, in modo che la proprietà che eventualmente si avvantaggi della applicazione della legge di tutela delle bellezze naturali e panoramiche possa concorrere a indenizzare, sia pure parzialmente i proprietari che dalla applicazione della legge stessa possano risentire dei danni.

Con tali provvide disposizioni si è cercato di assecondare i voti espressi in numerose occasioni dalle varie categorie degli interessati, principalmente dagli esponenti dei Sindacati della proprietà edilizia. Ma, come si è detto in principio, il merito principale della nuova legge di cui ci occupiamo è quello di aver disciplinato in modo più efficace e più compiuto la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

La maggiore efficacia delle nuove disposizioni in confronto a quelle della legge precedente si manifesta innanzi tutto, nella elencazione e nella definizione delle cose che formano oggetto della legge, che sono tali da eliminare qualsiasi incertezza o dubbio. Così, per esempio, mentre l'art. 1 della Legge 11 giugno 1922, n.º 778, stabiliva, fra l'altro: « Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche », senza alcuna specificazione, lasciando quindi nell'impreciso e nel vago ogni idea circa le bellezze panoramiche che il legislatore aveva ritenuto di sottoporre agli stessi vincoli stabiliti per le bellezze naturali, l'art. 1 della nuova legge, invece, stabilisce inequivocabilmente che sono sottoposte alla legge sia le bellezze panoramiche che costituiscono come dei quadri naturali, sia i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La nuova legge, inoltre, estende la tutela alle singolarità geologiche, alle ville, ai parchi e ai giardini di non comune bellezza non contemplati già dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, e infine ai complessi di immobili componenti caratteristici aspetti aventi valore estetico e tradizionale; tiene conto, cioè, di tutti gli elementi costituenti il paesaggio e non soltanto delle bellezze naturali e panoramiche che sono certo gli elementi che più comunemente costituiscono la bellezza del paesaggio, ma non i soli.

Viceversa la nuova legge di tutela delle bellezze naturali e panoramiche trascura del tutto la tutela degli immobili aventi particolare riferimento con la storia civile e letteraria, già contemplati dalla legge del 1922 mentre è più logico che siano assoggettati alle leggi relative



alla tutela storica monumentale. E difatti tali immobili ricadono ora sotto l'impero della nuova legge di tutela artistica monumentale.

Ma la maggiore efficacia delle disposizioni della nuova legge rispetto a quelle della legge precedente si rivela soprattutto nel sistema delle penalità.

L'esperienza aveva dimostrato che l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila, prevista dall'art. 734 del Codice Penale per il caso di distruzione o deturpazione delle bellezze naturali è assolutamente irrisoria. Impossibile quindi poterla considerare come mezzo preventivo di difesa delle bellezze naturali e panoramiche.

Vero è che anche in base alla legge del 1922, in caso di costruzioni abusive, era possibile ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite. Ma vi sono dei casi in cui non basta la demolizione delle opere abusivamente eseguite per ripristinare una bellezza naturale alterata o distrutta. D'altra parte il più delle volte l'alterazione o la distruzione di una bellezza naturale è affatto indipendente dalla costruzione di un nuovo edificio o dall'ampliamento di una costruzione preesistente.

La nuova legge ha supplito a questa grave lacuna della legge precedente stabilendo, all'art. 15 che, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice Penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini della legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'Educazione Nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse delle bellezze naturali o panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

In tal modo rimane invariato il sistema della penalità previsto dal Codice Penale. Ma indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'Educazione Nazionale ha a sua disposizione degli efficaci mezzi di difesa che, assai più dell'irrisoria ammenda prevista dall'art. 734 del Codice Penale, possono agire sugli interessati come misure cautelari preventive, per impedire la distruzione o l'alterazione delle bellezze naturali o panoramiche.

D'altra parte, essendo la sanzione comminata dalla nuova legge commisurata al danno arrecato ingiustamente o al vantaggio illecitamente conseguito, essa riposa su di un evidente principio di giustizia; risponde quindi pienamente alla nostra coscienza giuridica.

Altre disposizioni della nuova legge, di carattere procedurale mirano a rendere più sem-

plice e più spedito il procedimento fissato dalla legge precedente per la notificazione del vincolo paesistico.

Così è stato soppresso l'obbligo della iscrizione del notevole interesse pubblico di un immobile all'Ufficio del Catasto, avendo l'esperienza dimostrato che la trascrizione nei registri della Conservatoria delle Ipoteche è sufficiente a rendere qualsiasi terzo edotto del vincolo che grava sull'immobile sottoposto alla legge di tutela paesistica.

È stata poi fissata una procedura più semplice e più spedita, mediante cioè affissione all'albo dei Comuni in cui si trovano gli immobili soggetti a vincolo, per i provvedimenti interessanti, non singole cose facilmente individuabili, ma zone intere e vaste località, come, ad esempio nel caso di provvedimenti con i quali si sottopongono a vincolo paesistico intere zone panoramiche.

Ma assai più importanti sono le disposizioni della nuova legge concernenti i piani regolatori e i piani territoriali paesistici. Esse, per così dire, estendono il campo d'azione dell'Amministrazione dell'Educazione Nazionale per la difesa delle bellezze naturali, sia col prescrivere che qualsiasi piano regolatore edilizio o d'ampliamento può essere approvato solo dopo che il Ministero dell'Educazione Nazionale abbia dato il suo consenso quanto ai fini della legge di tutela paesistica, cioè dopo che è stato accertato che l'esecuzione del piano non porterà alcun nocimento alle bellezze naturali o panoramiche del luogo; sia col prescrivere che quando si tratta di zone sottoposte a vincolo paesistico per il loro caratteristico aspetto o per la loro bellezza panoramica, il Ministero dell'Educazione Nazionale ha facoltà di disporre dei piani regolatori paesistici.

Lo scopo di questi piani territoriali paesistici è evidente: impedire lo sfruttamento disordinato delle aree disponibili in una zona avente speciale importanza paesistica; salvaguardare, invece, il più che è possibile l'interesse paesistico e panoramico di una zona attraverso un piano di zonizzazione compilato con intenti paesistici, in modo che lo sfruttamento edilizio delle zone fabbricabili avvenga in modo razionale e senza pregiudizio delle bellezze naturali o panoramiche della località.

L'esperienza ha dimostrato tutta l'utilità di tali piani, che d'altronde rispondono anche agli interessi particolari dei proprietari, sia perchè garantiscono la conservazione di quelle bellezze alle quali proprietari dell'intera zona, più o meno, sono tutti direttamente interessati; sia

perchè fissano preventivamente la capacità di sfruttamento di ciascun'area, evitando così ai proprietari dispiacevoli sorprese o pericolose illusioni.

Allo stesso scopo, di rendere possibile, cioè, un intervento in tempo debito del Ministero dell'Educazione Nazionale per impedire danneggiamenti a bellezze naturali o panoramiche mira la disposizione della nuova legge, che dà facoltà ai Soprintendenti ai Monumenti di prescrivere distanze, misure e variazioni dei progetti in corso in caso di aperture di nuove strade o cave e nel caso di condotte per impianti industriali o di palificazioni. E ciò sia che si tratti di opere da eseguire nell'ambito delle località soggette alla legge sia che si tratti semplicemente di opere da eseguire in prossimità di dette località.

Altre disposizioni della nuova legge di tutela paesistica disciplinano in modo rigoroso l'affissione di cartelli pubblicitari, per impedire che le bellezze naturali o panoramiche siano impunemente deturpate da grossolane forme reclamistiche. E come è in facoltà del Ministero

dell'Educazione Nazionale di ordinare, a mezzo del Prefetto, la rimozione di quei cartelli che riescono pregiudizievole all'aspetto e la libero godimento delle cose e delle località soggette alle disposizioni della legge, così quando nelle stesse località il colore di un fabbricato reca disturbo alla bellezza dell'insieme, è data pure facoltà al Ministro di ordinare, egualmente a mezzo del Prefetto, che sia dato al fabbricato un diverso colore, armonizzante con l'ambiente.

Un'ultima disposizione della nuova legge dà ai proprietari degli immobili sottoposti a vincolo paesistico il diritto di chiedere la revisione dell'estimo e del reddito accertato dell'immobile colpito dalla legge, ai fini della diminuzione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati.

Questa disposizione è particolarmente interessante perchè dà un'idea esatta della preoccupazione del legislatore di recare in ogni caso il minimo danno ai proprietari e del suo costante sforzo per compensare almeno in parte il danno arrecato, quando l'interesse superiore del Paese ha richiesto un notevole sacrificio della proprietà privata.